



COMUNE DI ROBELLA

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

APPROVAZIONE PEF E DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I. E RATE PER L'ANNO 2023

L'anno DUEMILAVENTITRE addì DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, convocata per determinazione del Sindaco a norma di legge, si è riunito questo Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GAVOSTO/CLAUDIO	Sindaco	SI'
2. GENNARO/RENZO	Consigliere	SI'
3. BERGOGLIO/BRUNO	Consigliere	SI'
4. BONASSO/CARLO	Consigliere	SI'
5. CORNO/CRISTINA	Consigliere	SI'
6. ZATTA/MONICA	Consigliere	NO
7. BERSANO/CLAUDIO	Consigliere	SI'
8. GAVOSTO/SERGIO	Consigliere	NO
9. LAURELLA/MANUELA	Consigliere	SI'
10. EMANUEL/BRUNO	Consigliere	SI'
11. BAROCCO/MAURO	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Claudio GAVOSTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il responsabile del servizio finanziario propone l'adozione del provvedimento avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PEF E DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I. E RATE PER L'ANNO 2023"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "...*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"

- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*

...

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27/04/2020 il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*” (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif del che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Robella risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n.

138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato **C.B.R.A. - Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano**

Preso atto che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 trasmesso dal soggetto gestore nel 2022 ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 era corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Preso atto che la riunione dell'Assemblea Consortile del C.B.R.A. in data 07/06/2022 ha approvato, in qualità di ente di governo nell'ambito ottimale – EGATO, i Piani Economico Finanziari dei Comuni del Bacino Astigiano conformi al metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il triennio 2022-2025

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato C.B.R.A. nel quale compaiono costi complessivi massimi per l'anno 2023 pari a € 86.795,00.

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019², come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i **prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi** – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Ritenuto pertanto che l'importo di entrate tariffarie applicato nel 2022 pari a **€ 79.053,00** sia congruo e sufficiente a garantire la copertura dei costi di gestione del Servizio e che, pertanto, non si renda necessario, per l'anno 2023 applicare una somma superiore a quella applicata nel 2022 nei limiti di entrata massima consentita, pari a € 86.795,00.

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta uguale all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visto l'art. 26 del Regolamento TARI, che stabilisce che le riduzioni e agevolazioni previste dagli artt. da 19 a 24 "resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art.1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147."

Preso atto pertanto che l'importo di entrate tariffarie da applicarsi nel 2023 ammonta a € di **€ 79.053,00** così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 21.997,00
COSTI VARIABILI	€ 57.056,00

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella seguente misura:

COSTI FISSI

89% a carico delle utenze domestiche;
11% a carico delle utenze non domestiche;

COSTI VARIABILI

74% a carico delle utenze domestiche;
26% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto altresì che anche per il 2023 la percentuale di riparto dei costi variabili è stata fortemente corretta sulla base della oggettiva situazione di produzione dei rifiuti a livello locale che, ove fosse meramente correlata alla superficie utilizzata e alla natura delle attività presenti nonché alla potenziale attitudine delle medesime alla produzione di rifiuti, graverebbe in modo palesemente iniquo a carico delle utenze non domestiche, in particolare in relazione alla presenza di diversi capannoni ed uffici in disuso, per i quali non è possibile e non è conveniente, da regolamento, prevedere una completa esenzione in quanto non privi di allacciamenti e di utenze, ma nei quali è tuttavia notorio non viene svolta, allo stato, alcuna attività. Motivo per il quale si è ritenuto congruo attribuire la percentuale più alta di costi variabili della produzione di rifiuti su coloro che effettivamente producono la percentuale più alta di rifiuti nella realtà comunale di Robella.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2023, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2022;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

(Codice dell'Amministrazione Digitale)

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]".
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 che è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Preso atto che si rende necessario definire altresì la rateazione dei versamenti da effettuarsi comunque entro la fine del 2023;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Tributi a sensi dell'art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario, a sensi dell'art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, espressi per appello nominale,

DELIBERA

1. **di approvare per l'anno 2023**, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (**AII. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato C.B.R.A. quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

(Codice dell'Amministrazione Digitale)

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

2. **di quantificare in € 79.053,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
3. **di approvare** le tariffe per l'anno 2023 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI come riportate nella tabella seguente:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,21219	0,17824	0,60	84,29307	0,97145	49,13190
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,21219	0,20795	1,40	84,29307	0,97145	114,64110
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,21219	0,22917	1,80	84,29307	0,97145	147,39571
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,21219	0,24614	2,20	84,29307	0,97145	180,15031
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,21219	0,26312	2,90	84,29307	0,97145	237,47086
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,21219	0,27585	3,40	84,29307	0,97145	278,41411

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,18801	0,06016	2,60	0,14377	0,37380
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,18801	0,12597	5,51	0,14377	0,79217
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,18801	0,07144	3,11	0,14377	0,44712
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,18801	0,05640	2,50	0,14377	0,35943
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,18801	0,20117	8,79	0,14377	1,26374
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,18801	0,15041	6,55	0,14377	0,94169
107-Case di cura e riposo	0,95	0,18801	0,17861	7,82	0,14377	1,12428
108-Uffici, agenzie	1,00	0,18801	0,18801	8,21	0,14377	1,18035
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,18801	0,10341	4,50	0,14377	0,64697
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,18801	0,16357	7,11	0,14377	1,02220
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,18801	0,20117	8,80	0,14377	1,26518
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,18801	0,13537	5,90	0,14377	0,84824
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,18801	0,17297	7,55	0,14377	1,08546
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,18801	0,08084	3,50	0,14377	0,50320
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,18801	0,10341	4,50	0,14377	0,64697
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,18801	0,90997	39,67	0,14377	5,70336
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,18801	0,68436	29,82	0,14377	4,28722
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,18801	0,33090	14,43	0,14377	2,07460
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,18801	0,28954	12,59	0,14377	1,81006
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,18801	1,13934	49,72	0,14377	7,14824
121-Discoteche, night club	1,04	0,18801	0,19553	8,56	0,14377	1,23067

4. **di dare atto** che:
 - Si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario
 - Le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023
 - l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

5. **Di stabilire** tre rate per il pagamento TARI 2023 mediante l'emissione di avvisi di pagamento inviati direttamente dal Comune di Robella con le seguenti scadenze:
- 30/09/2023
 - 30/11/2023
6. **Di stabilire** che l'intero importo del tributo potrà essere versato entro la scadenza della prima rata, ovvero entro il 30/09/20223
7. **Di dare incarico** al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel "Portale del federalismo Fiscale" entro il termine di cui all'art. 52 c. 2 del D.Lvo n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: GAVOSTO Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Rita AIELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'	
La presente deliberazione:	
	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
	è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Robella, il	Il Segretario COMUNALE F.to: Dott.ssa Rita AIELLO